



FONDAZIONE

---

**SAN MICHELE  
ARCANGELO**

Misericordia In Opera

# STATUTO

FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO

**Daniele Nembrini**

**Founder**

2024



# STATUTO

## Sommario

1.	DENOMINAZIONE E SEDE .....	4
2.	SCOPI E ATTIVITÀ.....	4
3.	PATRIMONIO E FONDI.....	11
4.	FONDATORI E ALTRI MEMBRI.....	13
5.	ORGANI .....	15
6.	ORGANO AMMINISTRATIVO.....	16
7.	CESSAZIONE DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO O CONSIGLIERE.....	16
8.	RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	17
9.	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.....	19
10.	PRESIDENTE - NOMINA.....	20
11.	PRESIDENTE - POTERI.....	20
12.	PREFETTO .....	21
13.	SEGRETARIO GENERALE .....	22
14.	TESORIERE.....	23
15.	DIRETTORE.....	24
16.	ASSISTENTE ECCLESIASTICO .....	25
17.	CONSIGLIO DI INDIRIZZO.....	25
18.	CONSIGLIO DI CONTROLLO .....	26
19.	CONSIGLIO DI GESTIONE.....	26
20.	ORGANISMO DI REVISIONE.....	27
21.	ORGANISMO DI PREVENZIONE.....	28
22.	ORGANISMO DI VIGILANZA .....	28
23.	ORGANISMO DI GARANZIA.....	29
24.	RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE .....	29
26.	OPERAZIONI STRAORDINARIE ED ESTINZIONE.....	29
27.	COMUNICAZIONI .....	30

## **1. Denominazione e sede**

1.1 È costituita la Fondazione denominata “Fondazione San Michele Arcangelo”.

La Fondazione è così denominata per il desiderio di affidare la Fondazione stessa e le Opere che a essa fanno riferimento, alla guida e alla protezione dell’Arcangelo Michele che, nella tradizione cristiana, è il protettore nella battaglia spirituale contro il diavolo.

1.2 La Fondazione nasce il 27 settembre 2016 in Monte Sant’Angelo (FG), presso la sede del Santuario di San Michele Arcangelo, per volontà di Daniele Nembrini.

1.3 La Fondazione ha sede a Bergamo in via Andrea Previtali n 18.

1.4 L’Organo Amministrativo, di cui al successivo articolo 6, previo assenso scritto dei soci Fondatori e, con sua opportuna delibera, potrà trasferire la sede nell’ambito della Regione Lombardia e istituire sedi distaccate in altri Centri della Regione Lombardia.

1.5 Inoltre, previo assenso scritto dei soci Fondatori, potrà costituire sedi, delegazioni e uffici sia in altre Regioni d’Italia sia all’estero, dove si potranno svolgere le attività inerenti alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

## **2. Scopi e Attività**

2.1 Fondazione San Michele Arcangelo è un’Opera, ovvero una realtà che vuole contribuire alla missione della Chiesa. È inoltre strutturata e gestita secondo logiche d’impresa, ma senza scopo di lucro, bensì con scopi di utilità sociale, verso i quali sono reindirizzati gli eventuali avanzi di gestione.

2.2 La Fondazione, di matrice cattolica con riguardo all’esperienza da cui trae origine, si rivolge al senso religioso dell’uomo, ovvero a quel nucleo di evidenze ed esigenze irriducibili - di verità, giustizia, felicità, amore - che costituisce il “cuore” dell’essere umano.

- 2.3 Scopo della Fondazione è promuovere la realizzazione integrale della persona, accompagnandone e sostenendone, attraverso la riscoperta del senso religioso come criterio per l'azione personale, la naturale propensione al compimento di sé, il cui vertice è la libertà, intesa come piena soddisfazione dei propri desideri.
- 2.4 In particolar modo la Fondazione, nel tentativo di contribuire alla missione della Chiesa, intende promuovere la realizzazione integrale della persona favorendo e sostenendo, direttamente o indirettamente, le opere di misericordia corporali e spirituali, cercando nuove forme educative non convenzionali, secondo le necessità dei luoghi, dei tempi e delle persone:

#### OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE

1. Dar da Mangiare agli Affamati;
2. Dar da Bere agli Assetati;
3. Vestire gli Ignudi;
4. Alloggiare i Pellegrini;
5. Visitare gli Infermi;
6. Visitare i Carcerati;
7. Seppellire i Morti;

#### OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

1. Consigliare i Dubbiosi;
2. Insegnare agli Ignoranti;
3. Ammonire i Peccatori;
4. Consolare gli Afflitti;
5. Perdonare le Offese;
6. Sopportare pazientemente le Persone Moleste;
7. Pregare Dio per i Vivi e i Morti.

- 2.5 L'agire della Fondazione si caratterizza inoltre per:
- a. l'esperienza della bellezza - presente nella natura e nelle espressioni culturali, tecniche ed artistiche umane - come possibilità di un cammino di scoperta della verità e del proprio desiderio;
  - b. la partecipazione di tutti coloro che ne condividono lo scopo alla costruzione dell'Opera e alla realizzazione del bene comune;
  - c. la trasparenza delle relazioni interne ed esterne e della gestione delle informazioni, per favorire la condivisione degli scopi della Fondazione;
  - d. lo stile improntato alla sobrietà, atteggiamento che indica la preminenza dell'altro come bene per sé e si esprime in una essenzialità e riservatezza che sono un'attenzione e un servizio rivolti all'altro;
  - e. l'impegno allo sviluppo secondo una logica di sostenibilità, ispirandosi ai criteri propri di un'ecologia integrale, che tenga unite le dimensioni umane, sociali, economiche ed ambientali;
  - f. l'apertura al mondo come aspetto fondamentale della crescita umana e professionale, che apre la mente a esperienze e culture diverse e si caratterizza anche per la valorizzazione dell'incontro con l'altro.
- 2.6 La Fondazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si propone di promuovere e patrocinare servizi educativi, di istruzione, di formazione, di inserimento nel mondo del lavoro, e ancora di accoglienza, assistenza, e ogni qualsiasi altro servizio inerente direttamente e indirettamente allo scopo di cui ai punti precedenti, anche in uno scenario internazionale.
- 2.7 Le attività promosse dalla Fondazione si strutturano intorno a cinque parole chiave, che sono i pilastri della sua attività: Educazione, Formazione, Lavoro, Ricerca e Sostenibilità.

## a. Educazione

Educare è introdurre alla totalità del reale: guidare, sostenere, accompagnare l'altro a incontrare, a scoprire, a comprendere la realtà in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi fattori, in tutte le sue sfaccettature, fino alle domande decisive della vita: qual è il valore, il significato ultimo della realtà? Chi sono io?

Educatore è colui che è impegnato con la propria umanità, non in modo frammentato dividendo i singoli elementi dell'esistenza (professione, famiglia, politica, relazioni, tempo libero, studio...), ma in modo unitario, ovvero impegnandosi in prima persona in ogni ambito della vita, riconoscendo che in ogni istante risiede la possibilità del compimento di sé. Educare è la responsabilità che è chiesta a ciascuno dei collaboratori della Fondazione; per questo, chiunque lavori per la Fondazione è un Educatore: questo è il suo ruolo, qualunque sia la sua mansione.

## b. Formazione

Il percorso che accompagna verso il lavoro si chiama formazione, in tutte le età evolutive dell'uomo. La formazione racchiude in sé sia un aspetto tecnico sia un aspetto umano.

Dal punto di vista tecnico, la Fondazione sostiene attività formative di alta qualità, in linea con le richieste più attuali del mercato del lavoro, aprendosi alla collaborazione con aziende e professionisti specializzati, che offrano competenze all'avanguardia. Per lavorare al meglio, oltre alle competenze tecniche, occorre avere stima di sé, occorre sapersi rapportare con gli altri; per questo, la Fondazione propone e sostiene percorsi formativi che aiutino ciascuno a riscoprire il valore di sé, le proprie capacità, le proprie competenze.

### c. Lavoro

Il lavoro è il luogo in cui la persona scopre e valorizza i propri talenti, mette in gioco la propria intelligenza e la propria energia, impara che è fatta, a immagine di Dio, per creare qualcosa di bello, di buono, di vero; e, al tempo stesso, si rende conto che non c'è nulla di quanto creato che possa appagare fino in fondo il suo desiderio. Il lavoro è la condizione base perché ciascuno possa essere sé stesso, per scoprire il proprio posto nel mondo e la concretezza della realtà. *Labor*, in latino, significa fatica, la fatica di obbedire, di aderire a qualcosa che è altro da sé; perciò, la condizione necessaria per vivere l'esperienza del lavoro che la Fondazione propone. Per questo, la sfida della Fondazione è accompagnare al lavoro tutti quelli che incontra, non limitandosi a trovare un posto, ma il proprio posto.

### d. Ricerca

La Fondazione è aperta allo sviluppo di tutti i progetti di ricerca e trasferimento tecnologico che potrebbero nascere dall'incontro con le imprese, intesi come opportunità affinché la formazione professionale si cimenti anche con problematiche reali provenienti dal mondo aziendale.

### e. Sostenibilità

Con il termine “sostenibilità” la Fondazione intende una modalità di lavoro che rispetti e tuteli il delicato equilibrio tra la persona e ciò che la circonda, prendendosi cura della casa comune intesa come ambiente e come luogo per coltivare le interazioni tra le persone, le culture e le istituzioni economiche, politiche e sociali. Diventa sempre più importante imparare a cooperare, per vivere in un contesto ambientale, sociale ed economico in rapida evoluzione. Per questo, la sostenibilità, anche economica, della Fondazione, è costruita nelle relazioni con i territori, le istituzioni, le aziende, le famiglie e tutti coloro che, a vario titolo, ne sostengono lo scopo.



2.8 Il Metodo: tutte le attività promosse dalla Fondazione seguono un metodo preciso in dialogo con il carisma che anima l'esperienza della Fondazione stessa.

Tale percorso metodologico si articola in tre fasi:

- Chiedere i Criteri, che presuppone la volontà di immedesimarsi;
- Esercitare il Potere, che presuppone la volontà di rischiare;
- Condividere un Giudizio, che presuppone la volontà di conoscere.

2.9 Per raggiungere le finalità di cui sopra, la Fondazione può costituire, dirigere, sostenere e partecipare ad altri enti fondazionali che perseguano finalità analoghe alle proprie (di seguito anche "Fondazioni Collegate"), coordinandone le attività, programmando linee di azione comuni ed esercitando una funzione di rappresentanza istituzionale delle stesse presso altri enti.

2.10 La Fondazione può assumere, nelle Fondazioni Collegate, la qualità di soggetto fondatore o altra qualità analoga, comunque denominata, anche con poteri di direzione, controllo e coordinamento, così che possano svilupparsi sinergie operative e meccanismi virtuosi di sviluppo ed efficientamento, nella prospettiva ultima del miglioramento qualitativo e dell'ampliamento del numero dei beneficiari delle proprie attività istituzionali. Inoltre, la Fondazione può disciplinare i propri rapporti con le Fondazioni Collegate mediante accordi e regolamenti generali o specifici tramite i quali - e impregiudicato quanto previsto negli statuti delle Fondazioni Collegate - può ottenere che le Fondazioni Collegate (i) si conformino ai suoi principi e direttive, policy e regolamenti (ii), comunichino informazioni sulla composizione degli organi e le attività svolte, (iii) trasmettano documentazione amministrativa, contabile e fiscale, (iv) modifichino gli statuti.

- 2.11 I poteri e le prerogative riconosciuti negli statuti delle Fondazioni Collegate alla Fondazione debbono intendersi riferiti ai Fondatori come infra definiti, salvo espressa delega conferita per iscritto dai Fondatori ad altri organi della Fondazione.
- 2.12 Inoltre, la Fondazione può:
- a. mantenere, valorizzare e incrementare l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, oltre che gestire al meglio i beni in affidamento;
  - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
  - c. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrिवibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; ricevere e prestare garanzie reali e personali nelle diverse forme;
  - d. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
  - e. collaborare - stipulando accordi contrattuali di ogni tipo - con le Fondazioni Collegate e con altri enti aventi scopi analoghi, affini o strumentali ai propri;
  - f. raccogliere ed erogare fondi alle Fondazioni Collegate e ad altri enti senza scopo di lucro aventi scopi analoghi ai propri e, nei limiti imposti dalla legge, dai principi del diritto e dalle rispettive norme statutarie, gestirne le loro risorse economiche nonché supportarli e coadiuvarli nella gestione diretta delle stesse;

- g. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
  - h. costituire consorzi, società e/o parteciparvi;
  - i. sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.
- 2.13 La Fondazione può avvalersi del supporto di professionisti, enti (società, istituti di ricerca ecc.), organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.
- 2.14 La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

### **3. Patrimonio e Fondi**

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo.
- 3.2 Tale fondo di dotazione potrà inoltre essere incrementato, oltre che dai Fondatori, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati e altre elargizioni in genere, disposte con espressa destinazione di incremento del fondo stesso.
- 3.3 Il fondo di dotazione è indisponibile.
- 3.4 La Fondazione persegue i propri fini utilizzando, anche mediante donazioni, elargizioni, progettualità, finanziamenti e quant'altro si ritenesse necessario, il fondo di gestione, cosiddetto disponibile, composto come segue:
- a. le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata al fondo di dotazione, su deliberazione dell'Organo Amministrativo;

- b. le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
- c. i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati a incrementi del fondo di dotazione, nonché gli ulteriori contributi versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;
- d. i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati a incremento del fondo di dotazione;
- e. gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto;
- f. ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

3.5 L'Organo Amministrativo della Fondazione provvederà a investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che lo stesso riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

3.6 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere sempre destinati, per svolgere le attività della Fondazione, al fondo disponibile.

3.7 È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché dei fondi indisponibili, durante tutta la vita della Fondazione stessa, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge.

## 4. Fondatori e altri Membri

- 4.1 Alla Fondazione possono partecipare diverse categorie di membri distinti in:
- a. Fondatori;
  - b. Ordinari;
  - c. Sostenitori;
  - d. Benemeriti;
  - e. Volontari.
- 4.2 Sono Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo e coloro che hanno acquistato, durante la vita della Fondazione, la qualifica di Fondatore, per cooptazione da parte dell'unanimità degli altri Fondatori.
- 4.3 Ogni potere deliberativo riservato ai Fondatori ai sensi del presente statuto, eccetto dove altrimenti espressamente disposto, deve essere esercitato con delibera assunta a maggioranza assoluta dei Fondatori.
- 4.4 I Fondatori possono delegare uno o più dei propri poteri statutari a uno o più incaricati - congiuntamente o disgiuntamente - aventi o meno la qualifica di Fondatori, potendo anche stabilire che possano intervenire soltanto nei casi di impedimento o assenza dei Fondatori.
- 4.5 La qualifica di Fondatore può essere persa soltanto per morte, interdizione, inabilitazione - accertati con delibera dell'Organo Amministrativo - e per dimissioni comunicate all'Organo Amministrativo e agli altri eventuali Fondatori per iscritto. Nel caso in cui venissero meno tutti i Fondatori, da tale data si intenderanno nominati Fondatori coloro che siano stati a tal uopo espressamente individuati dai Fondatori, in apposito atto notarile.
- 4.6 Sono Ordinari le persone fisiche e gli enti che, condividendo gli scopi della Fondazione e impegnandosi a versare la somma determinata dall'Organo Amministrativo, vengano ammessi con tale qualità dall'Organo Amministrativo su loro richiesta.

- 4.7 Sono Sostenitori le persone fisiche, gli enti, le istituzioni e le imprese, che si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione mediante lo strumento Finanziamento Soci, temporaneo per sua natura, e mediante lo strumento Contributo a fondo perduto, definitivo per sua natura, che vengano ammessi con tale qualità dall'Organo Amministrativo su loro richiesta.
- 4.8 Sono Benemeriti le persone fisiche e gli enti che, a giudizio dell'Organo Amministrativo, contribuiscono in modo rilevante a favore della Fondazione con elargizioni, donazioni - in denaro o in natura - di particolare rilevanza e valore, anche di natura diversa o con l'attività prestata e che pertanto vengano invitati dall'Organo Amministrativo a ottenere tale riconoscimento e accettino tale invito.
- 4.9 Sono Volontari le persone fisiche che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, collaborando con la Fondazione per il perseguimento del suo scopo, in modo personale, spontaneo e gratuito, e che vengano ammessi con tale qualità dall'Organo Amministrativo su loro richiesta.
- 4.10 La Qualifica di Ordinario, Sostenitore, Benemerito e Volontario può essere persa per decadenza, esclusione o recesso.
- 4.11 La decadenza di cui al punto 4.10 che precede si verifica nei casi di morte, interdizione, inabilitazione (per le persone fisiche) o di scioglimento o estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta, fusione, scissione, trasformazione (per gli enti) o di sottoposizione a procedure concorsuali, nonché nel caso di mancato puntuale pagamento dell'eventuale contributo annuale obbligatorio nella misura e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.  
L'occorrenza di una causa di decadenza è accertata con delibera dell'Organo Amministrativo.  
L'esclusione di cui al punto 4.10 che precede può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nel caso in cui, a suo giudizio insindacabile che non necessita di essere circostanziato o motivato, ritenga che l'interessato abbia adottato una condotta inconciliabile con lo spirito e lo scopo della Fondazione, con il presente statuto e/o con le delibere dei Fondatori o degli Organi.

- 4.12 Il recesso di cui al punto 4.10 che precede può essere comunicato in ogni momento dall'interessato all'Organo di Amministrazione, con almeno 3 (tre) mesi di preavviso, fermo l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte sino a quel momento in ragione della propria qualifica.
- 4.13 La qualifica di Ordinario, Sostenitore, Benemerito e Volontario non può essere trasmessa né per atto tra vivi né *mortis causa*.
- 4.14 Gli Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Volontari che abbiano in qualsiasi modalità e titolo contribuito in favore della Fondazione e i loro aventi causa non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare alcun diritto sul suo patrimonio neanche in caso di decadenza, esclusione o recesso.

## **5. Organi**

- 5.1 Gli Organi della Fondazione sono:
- a. l'Organo Amministrativo, che potrà essere costituito, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina dai Fondatori, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione;
  - b. il Presidente (in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione);
  - c. il Prefetto (eventuale);
  - d. il Segretario Generale (eventuale);
  - e. il Tesoriere (eventuale);
  - f. il Direttore (eventuale);
  - g. l'Assistente Ecclesiastico (eventuale);
  - h. il Consiglio di Indirizzo (eventuale);

- i. il Consiglio di Controllo (eventuale);
- j. il Consiglio di Gestione (eventuale);
- k. l'Organo di Revisione;
- l. l'Organismo di Prevenzione (eventuale);
- m. l'Organismo di Vigilanza (eventuale);
- n. l'Organismo di Garanzia (eventuale).

5.2 La decadenza e la revoca da una carica comporta l'automatica decadenza da tutte le altre cariche ricoperte in seno alla Fondazione.

## **6. Organo Amministrativo**

- 6.1 In alternativa all'Amministratore Unico, l'amministrazione della Fondazione può essere affidata dai Fondatori ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.
- 6.2 Le previsioni del presente statuto relative al Consiglio di Amministrazione si applicano, per quanto possibile, all'Amministratore Unico.
- 6.3 L'Organo Amministrativo della Fondazione è nominato dai Fondatori.

## **7. Cessazione dalla Carica di Amministratore Unico o Consigliere**

- 7.1 L'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca, dimissioni, decadenza o per il periodo stabilito all'atto della nomina e può essere riconfermato senza limitazioni. I Consiglieri durano in carica fino a revoca, dimissioni o decadenza per il periodo stabilito all'atto della nomina e possono essere riconfermati senza limitazioni.
- 7.2 L'Amministratore Unico e i Consiglieri possono essere revocati in ogni tempo con delibera dei Fondatori, per comportamento che ritengano - con loro insindacabile valutazione, che non necessita di essere circostanziata o motivata – in contrasto con le finalità e lo spirito della Fondazione, per violazioni statutarie o - nel caso di Consiglieri - per mancata partecipazione ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo.



- 7.3 Le dimissioni dell'Amministratore Unico e dei Consiglieri devono essere trasmesse per iscritto ai Fondatori e agli altri eventuali Consiglieri in carica.
- 7.4 La decadenza si verifica in caso di morte, interdizione o inabilitazione e viene accertata con delibera dei Fondatori.
- 7.5 Contestualmente alla delibera di revoca, di accertamento della causa di decadenza o di presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico o del Consigliere (o dei Consiglieri), i Fondatori deliberano alternativamente:
- a. la nomina di un nuovo Organo Amministrativo - se viene a mancare l'Amministratore Unico;
  - b. la nomina di uno o più nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli venuti meno; i nuovi Consiglieri rimangono in carica per la durata residua del Consiglio in carica, salvo che i Fondatori deliberino espressamente in modo diverso;
  - c. la riduzione del numero dei Consiglieri in carica.
- 7.6 La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Amministratore Unico o di Consigliere non dà diritto a pretendere alcunché dalla Fondazione, a nessun titolo, neppure come compenso, indennizzo o risarcimento.

## **8. Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno e ogni volta che il Presidente o i Fondatori ritengano opportuno convocarlo, ovvero quando ne venga fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno 2 (due) Consiglieri in carica *pro tempore*.
- 8.2 Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso, purché nell'ambito territoriale dello Stato italiano.
- 8.3 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per audio / videoconferenza, ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati a di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.

- 8.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente.
- 8.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
- 8.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora.
- 8.7 A prescindere dal rispetto delle suddette formalità, la riunione si ritiene in ogni caso validamente costituita e atta a deliberare se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri degli Organi aventi diritto di partecipare ai sensi del presente statuto.
- 8.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica *pro tempore*.
- 8.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con voto della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità vale il voto preferenziale del Presidente.
- 8.10 Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.
- 8.11 I Fondatori, così come il Prefetto, il Segretario Generale e il Tesoriere eventualmente nominati, hanno diritto di ricevere l'avviso di convocazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di partecipare alle stesse, senza diritto di voto, esprimendo parere obbligatorio non vincolante su ogni questione trattata, prima della relativa delibera consiliare.

## 9 . Poteri dell'Organo Amministrativo

- 9.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per la gestione della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, fatti salvi i poteri per legge o per statuto riservati ad altri organi o ai Fondatori, con le limitazioni di cui *infra*.
- 9.2 Fra l'altro, spetta all'Organo Amministrativo:
- a. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  - b. nominare il Presidente su proposta dei Fondatori;
  - c. nominare eventuali consulenti e comitati consultivi, determinandone composizione e attribuzioni;
  - d. deliberare le modifiche dello statuto come proposte dai Fondatori, come previsto dall'articolo 24 del presente statuto;
  - e. provvedere alla stesura dei regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione;
  - f. attribuire la qualifica di Ordinario, Sostenitore, Benemerito e Volontario, come previsto all'articolo 4 del presente statuto;
  - g. di ogni altra funzione eventualmente attribuitagli all'atto di nomina.
- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere la previa autorizzazione scritta da parte dei Fondatori, per la delibera relativa ad atti di straordinaria amministrazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita di beni immobili o mobili registrati, sottoscrizione di garanzie a favore di terzi, effettuazione di donazioni e accettazioni di eredità.
- 9.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente o a singoli Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, a esclusione di quelli di cui all'elencazione da a. a f. del punto 9.2 che precede, e di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 9.5 L'Organo Amministrativo può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

- 9.6 Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale dal Segretario Generale, il quale provvede alla tenuta del libro verbali. In mancanza del Segretario Generale, i verbali sono redatti a cura del segretario della riunione, di volta in volta nominato da chi presiede la riunione; il libro verbali è tenuto da un Consigliere incaricato dal Consiglio dal Presidente.
- 9.7 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 9.8 Entro tale termine, l'Organo Amministrativo approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso. Copia del bilancio approvato, insieme al verbale della delibera di approvazione e alla relazione dell'Organo di Revisione, dovrà essere depositata nei modi di legge.

### **10. Presidente - Nomina**

- 10.1 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Fondatori, tra i membri del Consiglio stesso.
- 10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che presiede e può essere rieletto.
- 10.3 In caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia del Presidente, le sue veci sono fatte dal Consigliere in carica più anziano di età.

### **11. Presidente - Poteri**

- 11.1 La rappresentanza legale attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi e in giudizio e la firma libera per gli atti spettano al Presidente e agli eventuali consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.
- 11.2 In caso di necessità e urgenza, nella impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio, al quale gli atti stessi verranno sottoposti per ratifica nella prima riunione successiva, che dovrà essere convocata al più tardi entro 30 (trenta) giorni.

- 11.3 Spetta inoltre al Presidente:
- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
  - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d. svolgere funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori;
  - e. sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
  - f. conformemente a quanto previsto all'articolo 2 del presente statuto, esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione, riferendo periodicamente in merito ai Fondatori.

## **12. Prefetto**

- 12.1 I Fondatori possono nominare un Prefetto, scegliendolo anche tra persone non appartenenti all'Organo Amministrativo.
- 12.2 La durata in carica del Prefetto viene determinata dai Fondatori all'atto della nomina - salve dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca viene deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata. Può, inoltre, essere rinominato.
- 12.3 Egli è responsabile e si occupa:
- 12.4 di rappresentare la Fondazione verso tutte le Istituzioni Civili, Religiose e Militari;

- a. accogliere gli appelli, che provengono dalla società in ogni sua espressione, come richiesta di bisogno alla Fondazione o alle Fondazioni Collegate;
  - b. di ogni altra funzione eventualmente attribuitagli all'atto di nomina.
- 12.5 In mancanza di nomina del Prefetto, le funzioni di cui sopra si intendono attribuite *pro tempore* all'Organo Amministrativo, il quale può delegarne lo svolgimento anche a persone non appartenenti all'Organo stesso.

### **13. Segretario Generale**

- 13.1 I Fondatori possono nominare un Segretario Generale, scegliendolo anche tra persone non appartenenti all'Organo Amministrativo.
- 13.2 La durata in carica del Segretario Generale viene determinata dai Fondatori all'atto della nomina - salve dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca viene deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata. Può, inoltre, essere rinominato.
- 13.3 Egli è responsabile e si occupa:
- a. della corretta e tempestiva tenuta di tutti i libri sociali della Fondazione anche mediante l'affidamento a terzi (es consorzi, società o professionisti specializzati) presso i quali potranno essere depositati gli originali degli stessi, di cui gli aventi diritto potranno prendere visione previa richiesta scritta al Segretario Generale, o in mancanza all'Organo Amministrativo, e accordo con lo stesso circa il giorno e l'orario. In tal caso, presso la sede legale della Fondazione, sarà comunque presente copia degli stessi che potrà essere archiviata anche in formato digitale, a disposizione di tutti gli aventi diritto, sempre previa richiesta scritta al Segretario Generale, o in mancanza all'Organo Amministrativo, e accordo con lo stesso circa il giorno e l'orario;
  - b. della tempestiva trasmissione delle convocazioni degli Organi Sociali, della redazione dei relativi verbali nonché della loro trascrizione in ordine cronologico sui relativi registri sociali, regolarmente numerati e vidimati prima dell'uso;

- c. delle comunicazioni obbligatorie – comprese quelle relative alle cariche e alle operazioni straordinarie – alle autorità e registri competenti, nonché agli eventuali terzi interessati, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: Prefettura, Diocesi, Ministeri, Enti Accreditanti, Camera di Commercio, Istituti di Credito;
  - d. dell'audit interno della Fondazione;
  - e. di vigilare sul costante impegno a tendere alla realizzazione dello scopo della Fondazione, esprimendo il proprio parere preventivo sulla rispondenza delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo a quanto esplicitato nel presente statuto con particolare riferimento all'articolo 2;
  - f. di ogni altra funzione eventualmente attribuitagli all'atto di nomina.
- 13.4 In mancanza di nomina del Segretario Generale, le funzioni di cui sopra si intendono attribuite *pro tempore* all'Organo Amministrativo, il quale può delegarne lo svolgimento anche a persone non appartenenti all'Organo stesso.

#### **14. Tesoriere**

- 14.1 I Fondatori possono nominare un Tesoriere, scegliendolo anche tra persone non appartenenti all'Organo Amministrativo.
- 14.2 La durata in carica del Tesoriere viene determinata dai Fondatori all'atto della nomina - salve dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca viene deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata. Può essere rinominato.
- 14.3 Egli è responsabile e si occupa:
- a. di sovrintendere alla gestione contabile-amministrativa-fiscale della Fondazione, nonché alla redazione dei progetti di budget preventivo, del bilancio consultivo e dei cash flow, affinché siano corrette e conformi alle prescrizioni di legge;
  - b. di sovrintendere alla corretta tenuta delle scritture contabili nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti anche in materia fiscale ed anche mediante l'affidamento a terzi (es consorzi, società o professionisti specializzati) presso i quali

potranno essere depositati gli originali delle stesse, di cui gli aventi diritto potranno prendere visione previa richiesta scritta al Tesoriere, o in mancanza all'Organo Amministrativo, e accordo con lo stesso circa il giorno e l'orario. In tal caso, presso la sede legale della Fondazione, sarà comunque presente copia delle stesse che potrà essere archiviata anche in formato digitale, a disposizione di tutti gli aventi diritto, sempre previa richiesta scritta al Tesoriere, o in mancanza all'Organo Amministrativo, e accordo con lo stesso circa il giorno e l'orario;

- c. di sovrintendere alla gestione finanziaria della Fondazione con potere – non esclusivo, ma condiviso con l'Organo Amministrativo – di operare sui conti correnti della stessa e, nei casi di necessità ed urgenza, compiere ogni atto ritenuto opportuno (come, ad esempio, il rilascio di dichiarazioni di regolarità fiscale e/o contributiva);
- d. di vigilare sul costante impegno per tendere alla realizzazione dello scopo della Fondazione, esprimendo il proprio parere preventivo sulla rispondenza delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo a quanto esplicitato nel presente statuto, con particolare riferimento all'articolo 2;
- e. di ogni altra funzione eventualmente attribuitagli all'atto di nomina.

14.4 In mancanza di nomina del Tesoriere, le funzioni di cui sopra si intendono attribuite pro tempore all'Organo Amministrativo che può delegarne lo svolgimento anche a persone non appartenenti all'Organo Amministrativo.

## **15. Direttore**

15.1 I Fondatori possono nominare un Direttore, scegliendolo anche tra persone non appartenenti all'Organo Amministrativo.

15.2 La durata in carica del Direttore viene determinata dai Fondatori all'atto della nomina - salve dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca è deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata. Può, inoltre, essere rinominato.



- 15.3 All'atto di nomina, vengono esplicitate le funzioni attribuite al Direttore.

## **16. Assistente Ecclesiastico**

- 16.1 I Fondatori possono nominare un Assistente Ecclesiastico.
- 16.2 La durata in carica dell'Assistente Ecclesiastico viene determinata dai Fondatori all'atto della nomina - salve dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca è deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata. Può, inoltre, essere rinominato.
- 16.3 All'atto di nomina vengono esplicitate le funzioni attribuite all'Assistente Ecclesiastico.

## **17. Consiglio di Indirizzo**

- 17.1 Con decisione dei Fondatori, può essere costituito un Consiglio di Indirizzo, composto da persone individuate dai Fondatori, anche non appartenenti all'Organo Amministrativo.
- 17.2 All'atto di nomina, vengono esplicitate le funzioni attribuite ai membri del Consiglio di Indirizzo e ne viene stabilita la durata in carica.
- 17.3 Ogni membro del Consiglio di Indirizzo può cessare dall'incarico per dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca è deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata.
- 17.4 Il Consiglio di Indirizzo è il luogo deputato a vagliare gli appelli che provengono dalle diverse realtà con cui la Fondazione e le Fondazioni Collegate, entrano in contatto. Inoltre, redige progetti di fattibilità che rispondano alle richieste di appello ricevute e approvate dal Consiglio di Indirizzo.

## **18. Consiglio di Controllo**

- 18.1 Con decisione dei Fondatori, può essere costituito un Consiglio di Controllo, composto da persone individuate dai Fondatori, anche non appartenenti all'Organo Amministrativo.
- 18.2 All'atto di nomina, ne viene stabilita la durata in carica.
- 18.3 Ogni membro del Consiglio di Controllo può cessare dall'incarico per dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca è deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata.
- 18.4 Il Consiglio di Controllo è il luogo deputato a controllare tutti gli aspetti identitari, valoriali, normativi, di scopo, di governance e progettuali della Fondazione e di quelle Collegate, svolgendo, nello specifico, le funzioni che gli saranno attribuite al momento della nomina.

## **19. Consiglio di Gestione**

- 19.1 Con decisione dei Fondatori, può essere costituito un Consiglio di Gestione composto da persone individuate dai Fondatori, anche non appartenenti all'Organo Amministrativo.
- 19.2 All'atto di nomina, ne viene stabilita la durata in carica.
- 19.3 Ogni membro del Consiglio di Gestione può cessare dall'incarico per dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca è deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata.

19.4 Il Consiglio di Gestione ha la funzione di realizzare i progetti di fattibilità predisposti dal Consiglio di Indirizzo, coinvolgendo le Fondazioni Collegate. Inoltre, coordina la gestione della Fondazione e di quelle Collegate per un'azione coerente, aggregata e sistematica tra tutte, nel rispetto di statuti, policy e regolamenti. Infine, ha ogni altra funzione che gli venga eventualmente attribuita all'atto di nomina.

## **20. Organismo di Revisione**

20.1 Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono attribuiti a un Organo di Revisione, che può essere alternativamente un Revisore Legale o una Società di Revisione legale, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

20.2 L'Organo di Revisione è nominato dai Fondatori.

20.3 In sede di nomina di un Revisore Legale, deve essere altresì designato un Revisore Legale Supplente.

20.4 L'Organo di Revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Revisore può essere revocato per giusta causa dai Fondatori.

20.5 L'Organo di Revisione ha diritto di ricevere l'avviso di convocazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di partecipare alle stesse, ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenza, senza diritto di voto, esprimendo parere obbligatorio non vincolante su ogni questione di sua materia trattata, prima della relativa delibera consiliare. E, in ogni caso, deve partecipare ai consigli annuali in cui il bilancio viene definitivamente approvato.

20.6 Al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione sono allegati le relazioni redatte dall'Organo di Revisione.

20.7 All'atto di nomina, vengono esplicitate le ulteriori eventuali funzioni attribuite all'Organo di Revisione.

## **21. Organismo di Prevenzione**

- 21.1 I Fondatori possono nominare un Organismo di Prevenzione monocratico o collegiale che, attraverso il controllo e la verifica delle attività della Fondazione, ne accerti la prevenzione, prevenendo il compimento di atti che possano comportare la responsabilità della Fondazione.
- 21.2 La durata in carica dell'Organismo di Prevenzione viene determinata dai Fondatori all'atto della nomina. Ogni membro dell'Organo di Prevenzione può cessare dall'incarico per dimissioni, revoca o decadenza, in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca è deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatore, che non necessita di essere circostanziata o motivata. Ogni membro dell'Organo di Prevenzione può essere rinominato.
- 21.3 All'atto di nomina, vengono esplicitate le funzioni attribuite all'Organismo di Prevenzione.

## **22. Organismo di Vigilanza**

- 22.1 I Fondatori possono nominare un Organismo di Vigilanza, monocratico o collegiale che, attraverso il controllo e la verifica delle attività della Fondazione, ne accerti la regolarità, prevenendo il compimento di atti che possano comportare la responsabilità della Fondazione.
- 22.2 La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza viene determinata dai Fondatori all'atto della nomina. Ogni membro dell'Organo di Vigilanza può cessare dall'incarico per dimissioni, revoca o decadenza, in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca è deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori che non necessita di essere circostanziata o motivata. Ogni membro dell'Organo di Vigilanza può essere rinominato.
- 22.3 All'atto di nomina, vengono esplicitate le funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza.

## **23 Organismo di Garanzia**

- 23.1 I Fondatori possono nominare un Organismo di Garanzia, monocratico o collegiale che, attraverso il controllo e la verifica delle attività della Fondazione, ne accerti la garanzia, prevenendo il compimento di atti che possano comportare la responsabilità della Fondazione.
- 23.2 La durata in carica dell'Organismo di Garanzia viene determinata dai Fondatori all'atto della nomina. Ogni membro dell'Organo di Garanzia può cessare dall'incarico per dimissioni, revoca o decadenza in caso di morte, interdizione o inabilitazione. La revoca è deliberata con decisione discrezionale e insindacabile dei Fondatori, che non necessita di essere circostanziata o motivata. Ogni membro dell'Organo di Garanzia può essere rinominato.
- 23.3 All'atto di nomina, vengono esplicitate le funzioni attribuite all'Organismo di Garanzia.

## **24. Retribuzione e Rimborso Spese**

- 24.1 Tutte le cariche possono essere retribuite, oltre ad avere diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, sempre nel rispetto di eventuali limiti stabiliti dalla legge in materia.

## **25. Modifiche Statutarie**

- 25.1 Qualsiasi modifica del presente statuto è proposta per iscritto dai Fondatori e deliberata dall'Organo Amministrativo. In mancanza di tale proposta, nessuna modifica potrà essere deliberata.

## **26. Operazioni Straordinarie ed Estinzione**

- 26.1 Le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione della Fondazione possono essere deliberate dall'Organo Amministrativo, solo previo assenso scritto dei Fondatori.
- 26.2 Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, i Fondatori, anche su proposta dell'Organo Amministrativo, possono deliberare l'estinzione della Fondazione.

- 26.3 I Fondatori provvedono quindi alla nomina di uno o più liquidatori.
- 26.4 In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto a un soggetto senza scopo di lucro le cui finalità e attività siano coerenti con quelle della Fondazione, che verrà individuato con apposita delibera dei Fondatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **27. Comunicazioni**

- 27.1 Le comunicazioni da parte della Fondazione o dei suoi Organi ai singoli Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Volontari sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Volontari e riportati nell'Albo dei Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Volontari.
- 27.2 Le convocazioni degli Organi o le comunicazioni fra gli Organi sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli Organi al momento di accettazione della carica o, se si tratta di Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Volontari, riportati nell'Albo dei Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Volontari.
- 27.3 Le comunicazioni indirizzate alla Fondazione o ai suoi Organi devono essere fatte per iscritto, mediante lettera raccomandata inviata presso la sede della Fondazione o mediante PEC, inviata all'indirizzo [fondazione.sanmichelearcangelo@pec.it](mailto:fondazione.sanmichelearcangelo@pec.it).
- 27.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono i principi e le norme vigenti in materia.
- 27.5 Ai Fondatori compete risolvere, con propria delibera motivata, ogni dubbio e contrasto fra Organi della Fondazione circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, fermo il rispetto di ogni norma di legge applicabile in materia.





FONDAZIONE  

---

SAN MICHELE  
ARCANGELO

Via Previtali, 18  
24122, BERGAMO (BG)